



ALLERGENI

COME SI INDICANO (E SANZIONI)

Giornata di studio Federazione Regionale Toscana Ordini Dottori Agronomi e
Forestali

PISA 16 gennaio 2020

dr. agr. Anna F. Ragone (ICQRF Mipaaf)

Allergeni (perché?)



Articolo 9

Elenco delle indicazioni obbligatorie

1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

(...)

- c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento **e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;**

1. **Cereali contenenti glutine** (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
 - a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; c) sciroppi di glucosio a base d'orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
2. **Crostacei e prodotti derivati.**
3. **Uova e prodotti derivati.**
4. **Pesce e prodotti derivati,** tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. **Arachidi e prodotti derivati.**
6. **Soia e prodotti derivati,** tranne:
 - a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. **Latte e prodotti derivati, incluso lattosio,** tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo.
8. **Frutta a guscio,** cioè mandorle (*Amygdalus communis* L.), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis* (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
9. **Sedano e prodotti derivati.**
10. **Senape e prodotti derivati.**
11. **Semi di sesamo e prodotti derivati.**
12. **Anidride solforosa e solfiti** in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO₂.
13. **Lupini e prodotti derivati.**
14. **Molluschi e prodotti derivati**

Allergeni (dove? come?)



Articolo 13

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

le **informazioni obbligatorie** sugli alimenti sono apposte **in un punto evidente** in modo da essere **facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili**. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.

(...) le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV, è pari o superiore a **1,2 mm**.

ALTEZZA DELLA X



Allergeni (come?)



Articolo 21

Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti:

a) figurano nell'elenco degli ingredienti (..) **con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza** o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II;

~~FRUTTI DI MARE~~



MOLLUSCHI

Allergeni (come?)



Articolo 21

Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze


b) La denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati per esempio per **dimensioni, stile o colore di sfondo**.

INGREDIENTI: farina di **frumento**, zucchero, olio di semi di girasole, margarina (grassi e oli vegetali raffinati in parte frazionati, acqua, sale, emulsionanti: E471, E322: contiene **soia**; correttore di acidità: E330, aromi, colorante: E160a), **uova**, sale, agenti lievitanti: E450i, E500ii, amido di frumento, aromi. Contiene busta da 10 g di zucchero a velo: zucchero, amido di frumento, aroma vanillina.

Allergeni (come?)



Se manca l'elenco degli ingredienti (*) le indicazioni includono il termine **«contiene»** seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.



Se più ingredienti provengono da un'unica sostanza figurante nell'elenco dell'allegato II, nell'etichettatura si indica l'allergene **per ciascun ingrediente**

E il «può contenere» ???????



Nei casi in cui la denominazione dell'alimento fa chiaramente riferimento all'allergene, non è necessario indicarlo nell'elenco degli ingredienti

Allergeni (sanzioni)



Dlgs 231/17 articolo 5

OMESSA indicazione degli allergeni: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 € a 40.000 €

NON si applica se l'OSA ha già avviato le procedure di ritiro ex Reg CE 178/02 prima del controllo ufficiale

Allergeni (sanzioni)



Dlgs 231/17 articolo 10

INDICAZIONE **NON CONFORME** (art 21 e Allegato II) del regolamento: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 16.000 €

Esempio: nome dell'allergene storpiato, scarsa evidenza, invece che «contiene» è stata indicata un'altra dicitura, etc

Allergeni (come?)



Le indicazioni al consumatore sugli allergeni si devono dare sempre:



Prodotti **preimballati** → etichetta

Prodotti **sfusi** → cartello

B2B → scheda tecnica

Ristorazione → menù

Allergeni (come?)



Prodotti *sfusi*

→ **cartello** applicato al contenitore (o altro mezzo equivalente, anche digitale, facilmente accessibile)

OMISSIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 € a 24.000 €

DIFFORMITA': sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 8.000 €

ERRORI FORMALI: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 4.000 €

NB: pasticcerie, gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie → oltre al cartello si può adottare un «REGISTRO» dove ci sono le indicazioni degli ingredienti/allergeni X SINGOLO PRODOTTO

Allergeni (come?)



Prodotti ***sfusi*** nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale e alle collettività

* Le indicazioni possono essere solo sul DOCUMENTO con il LOTTO/riferimento univoco alla partita

OMISSIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 4.000 €

Allergeni (come?)



SEMILAVORATI/ PRODOTTI X PROFESSIONISTI

Le indicazioni obbligatorie (anche allergeni) sono su:

- * Imballaggi / recipienti/ confezioni
- * DOCUMENTI COMMERCIALI con riferimento del lotto

OMISSIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 4.000 €

Allergeni (come?)



RISTORAZIONE

Le indicazioni degli allergeni sono fornite PER OGNI PIETANZA **PRIMA** che essa venga consumata

Su menù, cartello, sistema equivalente digitale (ma il cartaceo c'è sempre!), invito a rivolgersi al personale (che deve essere formato)

OMISSIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 € a 24.000 €

(Art 23 comma 2)

DLgs 231/2017 art 27

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni



- 1) accertamento: L. 689/81 sanzionatorio amministrativo
- 2) DIFFIDA «*Campo libero*» se applicabile: DL 91/2014 convertito in Legge 116/2014
- 3) RIDUZIONE del 30% se si paga entro 5 giorni «*Campo libero*»
- 4) SANZIONE RIDOTTA di 1/3 per microimprese

Non si applicano le sanzioni alle organizzazioni senza scopo di lucro (persone indigenti) escluse le irregolarità su data di scadenza e allergeni.

Legge 689/81 (sanzioni amministrative)

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni



Verbale di accertamento /campionamento
Verbale di sequestro amministrativo
Verbale di contestazione di infrazione amministrativa
Oblazione (pagamento in misura ridotta entro 60 gg)
Rapporto ex art 17 a ICQRF
Ricorso all'Autorità Amministrativa Competente (ICQRF)
Audizione personale
Ordinanza Ingiunzione
Ricordo al Giudice di Pace
Riscossione coattiva

La DIFFIDA di «Campo Libero»

Legge 116/14 art. 1 comma 3



- Se si accertano per la **prima volta violazioni sanabili (*)**
- prescrizioni volte ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo
- termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida.

La DIFFIDA di «Campo Libero»

Legge 116/14 art. 1 comma 3

() **violazioni sanabili** = errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.*

Violazioni accertate:

DOVE: presso il produttore o presso la distribuzione

COME: il prodotto non è stato venduto al consumatore

QUANDO: una volta in 5 anni

La DIFFIDA di «Campo Libero»

Legge 116/14 art. 1 comma 3

Verbale di diffida che riporta:

- Violazioni accertate e relative sanzioni previste
- Prescrizioni per regolarizzazione
- Tempi per la regolarizzazione (20 giorni)
- Modalità di comunicazione dell'adempimento

In caso di **mancata ottemperanza** alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione.

In tale ipotesi è esclusa l'applicazione della sanzioni in misura ridotta.

Lo SCONTO di «Campo Libero» Legge 116/14 art. 1 comma 4

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria (*), se già' consentito il pagamento in misura ridotta, **la somma** determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, **è ridotta del trenta per cento** se il pagamento é effettuato **entro cinque giorni** dalla contestazione o dalla notificazione.

(*) non applicabile se ci sono sanzioni accessorie

La riduzione per le MICROIMPRESA

Dlgs 231/17 art 27 c.3

«Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa **è ridotta sino ad un terzo.**»

DIR
2003/361/CEE

MICROIMPRESA = un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di €.

Il pagamento delle sanzioni

Esempio:

Sanzione amministrativa da 2.000€ a 16.000€

Pagamento in misura ridotta

		MICROIMPRESA
4.000 € (doppio del minimo)	Entro 60 gg	1333 € (-2/3)
2.800 € (- 30% campo libero)	Entro 5 gg	933 € (-2/3)

Il pagamento delle sanzioni

Dlgs 231/17 art 27 c.3

- versamento in Tesoreria/bonifico
- **Capitolo n. 2474, articolo 14 (di nuova istituzione) intitolato “Entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231”.**
- Per le spese di notifica/procedimento/analisi, si utilizzerà il consueto modello F23 con il codice tributo 948T.